RIFORMA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I VETERINARI

Art. 10

Erogazioni a titolo assistenziale

I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei loro familiari. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione. Il trattamento di assistenza puo' prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalita' stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.

Versione in vigore dal 27 aprile 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari
Estremi	Legge 12 aprile 1991, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-ente-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-per-i/art-10-erogazioni-a-titolo-assistenziale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it